

STATUTO

DEL COMUNE DI AYAS

Il presente testo coordinato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative che si sono succedute nella materia; esso, pertanto, lascia invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi tra loro coordinati, i quali sono pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione:

- approvazione Statuto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 26.04.2001 e vistato dalla CO.RE.CO. il 21/06/2001 al n. 388, pubblicato sul B.U.R. il 30.10.2001;
- integrazioni allo Statuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27.12.2001, pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 29.01.2002;
- modificazioni allo Statuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19.06.2003, pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 05.08.2003;
- modificazioni allo Statuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 07/09/2004, pubblicato sul B.U.R. n. 40 – 2° supp.ordin. del 05.10.2004)
- modificazioni allo Statuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05/06/2006, pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 04.07.2006
- modificazioni allo Statuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 25.02.2008

AI SENSI DELLA L.R. 07.12.1998 N. 54

COMUNE DI AYAS

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.

Art. 2 Principi fondamentali

1. La comunità di Ayas, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti od i poteri di cui al presente statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e della comunità montana rispetto a quello comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
11. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
12. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 3 **Finalità**

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.
4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali, territoriali e di dotazione dei servizi esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consorziali, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, promuovendo a tal fine, con il consenso di queste ultime, l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari; il comune assicura inoltre alle consorzierie adeguato sostegno finanziario; le consorzierie, dal canto loro, dovranno venire incontro alle esigenze della collettività comunale;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento

- fondamentale della propria attività amministrativa;
- g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 4 **Programmazione e cooperazione**

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.
4. Il comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per il perseguimento dell'interesse generale della collettività amministrata.
5. Il comune può partecipare a società di capitali che contribuiscano allo sviluppo economico o sociale della collettività locale o che migliorino la dotazione dei servizi pubblici locali.
6. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
7. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Art. 5 **Territorio**

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate: 1) Antagnod, 2) Bisous, 3) Mandrou, 4) Magnéa, 5) Paloueta, 6) Palenc, 7) Champlan, 8) Champoluc, 9) Frachey, 10) Saint Jacques, 11) Pra Sec, 12) Rovinal, 13) Drole, 14) Blanchard, 15) Peyo, 16) Reze, 17) Crojetta, 18) Fiére, 19) Suttun, 20) Cunéa, 21) Crest, 22) Frantse, 23) Mascogna, 24) Pila, 25) Magnéchoula, 26) Eriu, 27) Periahc, 28) Periahc d'Aval, 29) La

Crouch, 30) Trochey, 31) Meytére, 32) Cornu, 33) Corbet, 34) Lignod, 35) Borbey, 36) L'Ojel, 37) Goi Deseut, 38) Goi Damon, 39) Pieit, 40) Granon, 41) Grana, costituiscono la circoscrizione del comune.

2. Il territorio del comune si estende per kmq. 129,58 e confina con i comuni di Gressoney La Trinité, Gressoney St. Jean, Brusson, Saint Vincent, Châtillon, La Magdelaine, Chamois, Valtournenche e Confederazione Elvetica.

Art. 6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in frazione Antagnod, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale, attualmente ubicata nella "villa rascard" ex Rivetti, può essere trasferita con deliberazione del consiglio, nell'ambito del capoluogo.

Art. 7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome AYAS nonché con lo stemma approvato con D.P.R. 17.03.1983, su proposta del comune.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 17.03.1983, su proposta del comune.
3. Il consiglio comunale, con voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati, può proporre, con deliberazione motivata, al Presidente della Giunta regionale l'approvazione di un nuovo stemma e di un nuovo gonfalone.
4. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
6. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
7. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8

Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.

2. Il comune riconosce piena dignità al patois locale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del patois locale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in patois locale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

Art. 9

Toponomastica

1. Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il consiglio comunale, con la deliberazione di nomina della commissione, determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze della stessa nonché le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 10

Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 11

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
4. Il sindaco presiede il consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del

consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

7. *(comma annullato dalla CO.RE.CO. nell'adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001)*

Art. 12 Competenze

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
 - a) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
 - b) regolamento del consiglio;
 - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) rendiconto;
 - e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta" e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 "Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale" in materia di sua costituzione.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
 - a) tutti i regolamenti comunali, incluso il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i programmi in genere, i piani di programmazione ambientale e territoriale e loro variazioni e deroghe, ed i pareri da rendere in tali materie** (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
 - c) i progetti preliminari di opere pubbliche, con esclusione dei progetti per lavori manutentivi;** (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
 - d) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;** (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
 - e) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - f) la dotazione organica del personale;** (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
 - g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - h) la partecipazione a società di capitali;
 - i) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti dal bilancio comunale;** (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
 - j) la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - l) gli appalti e le concessioni che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari, in esecuzione di atti fondamentali del consiglio;** (soppresso con deliberazione consigliere n. 11 del 25.02.2008)

- m) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - n) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - o) gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune la cui nomina o designazione non siano attribuite dalla legge al consiglio;
 - p) la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
 - q) la nomina della commissione edilizia;
 - r) la nomina della giunta su proposta del sindaco;
 - s) gli statuti delle aziende speciali;
 - t) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
 - u) i pareri sugli statuti delle consorzierie;
 - v) pareri, su richiesta del sindaco o della giunta: il parere espresso dal consiglio costituisce atto di indirizzo per l'organo richiedente.
4. Il consiglio, nell'esercizio delle proprie competenze, per economicità di procedimento ed efficacia dell'azione amministrativa, assume all'occorrenza anche i relativi impegni di spesa previa acquisizione del parere di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria rilasciati dal responsabile del servizio finanziario. (soppresso con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008)

Art. 13 Adunanze e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie, **straordinarie** (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006) e urgenti.
2. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
3. L'ordine del giorno **delle adunanze ordinarie** (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006) deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, **per le adunanze straordinarie l'ordine del giorno va consegnato almeno tre giorni prima della seduta.** (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
4. Per le adunanze dichiarate dal sindaco urgenti, l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. L'avviso di convocazione del consiglio, con indicato l'ordine del giorno, deve essere affisso all'albo pretorio comunale nei termini di cui ai commi precedenti; all'avviso di convocazione sarà inoltre data adeguata pubblicità stabilita nel regolamento di cui all'articolo seguente.
6. Le adunanze ordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento anche su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati o del 20% (venti per cento) degli elettori.
7. Nel caso in cui un quinto dei consiglieri assegnati o il 20% degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza al protocollo comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.
8. (comma annullato dalla CO.RE.CO. nell'adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001)
9. Il consiglio comunale può inoltre riunirsi in adunanza informale e riservata, senza poteri deliberanti, per l'esame, lo studio o l'approfondimento di particolari problemi, su iniziativa del sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati; in tale evenienza non è richiesto il quorum di presenze e non è necessario l'intervento del segretario

comunale; l'eventuale verbalizzazione della seduta può essere effettuata da un dipendente comunale o da un consigliere designato dal sindaco; l'avviso di convocazione del consiglio per tale adunanza deve essere consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno tre giorni prima della seduta. Per le riunioni di cui al presente comma non vengono corrisposti ai partecipanti gettoni di presenza.

Art. 14 **Funzionamento**

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell'art. 8 comma 3, 4 e 5.
4. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione, che dovrà tenersi in un giorno successivo, le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti assegnati del consiglio.
8. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento anche del vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.

9. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16 Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno tre giorni prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse; per le adunanze urgenti il termine è ridotto a dodici ore prima della seduta..

Art. 17 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capigruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18 Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri

non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.

3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 19 **Nomina della giunta**

1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata **con votazione palese complessiva**, (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006) su proposta del sindaco, dal consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.

Art. 20 **Giunta comunale**

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.

Art. 21 **Competenze**

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, al sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite

dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.

4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a. riferisce annualmente al consiglio, nell'adunanza di approvazione del rendiconto, sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi;
 - b. attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti del consiglio;
 - c. svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - d. individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (*lettera parzialmente annullata dalla CO.RE.CO. nell'adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001, nella parte in cui non prevede di limitare la competenza della Giunta ai casi di concessione di vantaggi economici di qualunque genere, non rientranti nella competenza del Segretario o dei responsabili degli uffici e servizi, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 18/1999*);
 - e. avvia le procedure per gli appalti (*lettera parzialmente annullata dalla CO.RE.CO. nell'adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001*);
 - f. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - g. esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione;
 - h. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - i. vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - j. in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
 - k. **provvede agli incarichi professionali, di consulenza e di progettazione ed alla nomina dei componenti delle commissioni di gara;** (*soppresso con deliberazione consigliere n. 11 del 25.02.2008*)
 - l. **approva i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche nonché i progetti dei lavori manutentivi, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi. e di tutti i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa** (*soppresso con deliberazione consigliere n. 11 del 25.02.2008*); (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 07.09.2004 – pubblicato sul BURVA n. 40 – 2° suppl. ordinario – del 05.10.2004 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
 - m. **assume le deliberazioni a contrarre nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto-CONCORSO;** (*soppresso con deliberazione consigliere n. 11 del 25.02.2008*)
 - n. assume i provvedimenti per le varianti in corso d'opera che esulano dalla competenza del Segretario comunale o dei Responsabili di servizio;
 - o. (*lettera annullata dalla CO.RE.CO. nell'adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001*)
 - p. assume ogni altro provvedimento previsto dalla L.R. 12/1996 che non sia di competenza del consiglio comunale o degli organi burocratici dell'ente;
 - q. approva il verbale di chiusura per l'accertamento provvisorio del risultato contabile dell'esercizio finanziario di riferimento;
 - r. esercita tutte le competenze - attribuite alla giunta regionale nella Parte I° del reg. reg. 11.12.1996 n .6 e successive modificazioni – per quanto attiene il comune; compete pure alla giunta deliberare in merito alla mobilità del personale da o verso l'esterno ed in merito all'istituto del comando;
 - s. assume i mutui indicati nel bilancio di previsione;
 - t. può, con specifica deliberazione, autoorganizzare i propri lavori e la propria attività collegiale.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze, per economicità di procedimento e per efficacia dell'azione amministrativa, la Giunta assume all'occorrenza anche i relativi impegni di spesa, previa acquisizione del parere di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria rilasciati dal responsabile del servizio finanziario.

6. (comma annullato dalla CO.RE.CO. nell'adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001)

Art. 22 **Composizione**

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e sino ad un massimo di **tre** assessori **eletti dal Consiglio Comunale** (soppresso con deliberazione consigliere n. 11 del 25.02.2008). In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco. (comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19.06.2003 – pubblicata sul BURVA n. 33 del 05.08.2003 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
2. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere, **nel numero massimo di tre assessori** (aggiunto con deliberazione consigliere n. 11 del 25.02.2008). **I consiglieri comunali eletti alla carica di assessore hanno la facoltà di autosospendersi dalla funzione di consigliere per la durata del loro mandato di assessore al fine di mantenere separata la funzione di indirizzo e di controllo da quella esecutiva.** (soppresso con deliberazione consigliere n. 11 del 25.02.2008) Tali assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.
3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 23 **Funzionamento**

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di impedimento di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, su proposta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati; l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

Art. 24 Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
2. Ai sensi dell'art. 27 della l.r. 54/1998 presta giuramento pronunciando, in italiano o in francese, la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public."; "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 25 Competenze amministrative

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a. rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b. sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c. presiede il consiglio e la giunta comunale;
 - d. sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; le nomine sono comunicate al consiglio nella prima riunione successiva;
 - e. rilascia autorizzazioni commerciali, di pubblico esercizio, di polizia amministrativa nonché le concessioni edilizie, in assenza di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, nell'ambito della dotazione organica del Comune o del personale complessivamente assegnato alla forma associativa costituita con altri enti locali per l'esercizio delle predette funzioni, ai sensi della parte IV, Titolo I, della legge regionale 07.12.1998 n. 54 ; sulla base delle indicazioni fornite dal SUEL (aggiunto con deliberazione consigliare n. 11 del 25.02.2008)
 - f. provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi

- dell'art. 50, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- g. provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - h. qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
 - i. determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune; **nell'esercizio di questa competenza il sindaco assume anche il relativo impegno di spesa previa acquisizione del parere di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria rilasciati dal responsabile del servizio finanziario;** (soppresso con deliberazione consiliare n. 11 del 25.02.2008)
 - j. coordina l'attività dei singoli assessori;
 - k. può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati, o con provvedimento motivato, può annullare, per vizi di legittimità, gli atti adottati dagli assessori;
 - l. nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - m. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - n. nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 54/1998;
 - o. può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - p. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
 - q. può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti;
 - r. convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - s. adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54 (lettera parzialmente annullata dalla CO.RE.CO. nell'adunanza del 21.06.2001, n. 388, con decreto prot. n. 23677/2H del 29.06.2001);
 - t. **emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;** (soppresso con deliberazione consiliare n. 11 del 25.02.2008)
 - u. propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - v. partecipa al consiglio permanente degli enti locali e del C.E.L.V.A..
2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
 3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 26
Competenze di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 27
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 28
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 24 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

Art. 29
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.

Art. 30
Delegati del sindaco

1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per materia e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate; la delega diviene efficace con l'accettazione da parte dell'interessato.
2. Con il conferimento della delega di cui al comma precedente sono attribuiti agli assessori poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il sindaco può modificare o revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno; la revoca o la modifica hanno efficacia con la notifica all'interessato.
4. Le deleghe, la revoca delle stesse e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

Art. 31
Segretario comunale

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
4. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

Art. 32
Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;
 - c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
 - d) responsabilità delle procedure di appalto, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione;
 - e) responsabilità delle procedure di concorso, fatte salve le competenze attribuite alla giunta comunale dall'art. 21 comma 4 lettera r), atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - f) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
 - g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
 - i) atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa, fatte salve le competenze attribuite dallo statuto **al consiglio**, alla giunta **ed al sindaco**; (soppresso con deliberazione consiliare n. 11 del 25.02.2008)
 - j) presidenza delle commissioni di gara;
 - k) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
 - l) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti.

Art. 33
Competenze consultive

1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali, se prescritto dalla legge.

Art. 34
Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35
Competenze di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. **Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.**(**soppresso con deliberazione consigliere n. 11 del 25.02.2008**)
3. **Cura la trasmissione delle deliberazioni all'organo regionale di controllo ed** (**soppresso con deliberazione consigliere n. 11 del 25.02.2008**). Attesta l'esecutività degli atti del comune.

Art. 36
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'amministrazione del comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.

5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 37
Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 38
Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 39
Albo pretorio

1. Il sindaco individua nel civico palazzo o nelle sue immediate adiacenze, un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il messo comunale, all'uopo incaricato dal segretario comunale, cura l'affissione degli atti all'albo pretorio e in tutti gli spazi previsti e ne certifica l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.

TITOLO IV
SERVIZI

Art. 40
Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o

proposte presentate dagli utenti.

3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 41 Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2. debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 42 Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali può organizzarsi avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 43 Comunità montane

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può delegare alla comunità montana l'esercizio delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.

2. Il comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso, di vigilanza e di controllo, disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 86 l.r. 27.12.1989 n. 54, sulle materie delegate.
3. Il sindaco o, su delega espressa, il vicesindaco, fanno parte del consiglio della comunità montana, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.
4. Le nomine di cui al comma 3 devono avvenire entro quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti.
5. Ai sensi della l.r. 07.12.1998 n. 54 il consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
6. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni, che stabiliscono anche le modalità del trasferimento del personale, tra il comune e la comunità montana.
7. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

Art. 44 Consorterie

1. Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti, per scarsa consistenza economica o per altre ragioni, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso la giunta comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. Sono riservati alla competenza del consiglio i seguenti atti:
 - a. il parere sullo statuto delle consorterie (art. 7 l.r. 14/1973);
 - b. per le consorterie amministrate, la cessione dei beni immobili consortili di cui all'art. 3 comma 2 della l.r. 14/1973, previo parere favorevole dei tre quarti dei consortisti.
4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati dalla giunta comunale entro venti giorni dalla richiesta.
6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per verificare l'esistenza, la natura e l'estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune; fatte salve le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla Regione e fatte salve le competenze giurisdizionali del commissario per gli usi civici.
7. La commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, può consultare i documenti d'archivio del comune ed estrarne copie; può inoltre, tramite il comune o direttamente, richiedere l'accesso ad altri archivi pubblici.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45 Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, anche in chiave preventiva, mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune possono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 46 Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori nel comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati o del venti per cento degli elettori, entro trenta giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale o determinate categorie di cittadini. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.

Art. 47 Interventi nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
4. L'organo competente all'emanazione dell'atto può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 48

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 49

Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni, gli organismi locali o le consorzierie, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi, le associazioni o le consorzierie che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza

Art. 50

Proposte

1. Il venti per cento degli elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti

amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 51 **Associazioni**

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Art. 52 **Partecipazione a commissioni**

1. Le commissioni consiliari possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

Art. 53 **Referendum**

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum abrogativi sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali, nonché sullo statuto comunale. Non si ammettono più di due consultazioni referendarie all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla giunta comunale;
 - b) da un terzo dei consiglieri assegnati al comune;
 - c) dal trenta per cento del corpo elettorale.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata da una commissione tecnica formata dal segretario comunale, che la presiede, e da due esperti in materie giuridico-amministrative nominati dal consiglio comunale all'inizio di ogni mandato. La

commissione si esprime sull'ammissibilità entro trenta giorni dal deposito della richiesta.

6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati sono proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum abrogativi sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. I referendum consultivi e propositivi sono approvati quando partecipi alla consultazione almeno il trenta per cento degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
13. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune e, nel caso di referendum abrogativo, anche nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 54

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 55

Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 56

Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la

conoscenza degli atti.

3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminazione dei destinatari.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

art. 57

Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il trenta per cento degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 50, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 53 e 54.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 58

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 50.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 53 e 54.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. **I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio comunale per quindici giorni.** (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
7. **I regolamenti entrano in vigore dalla loro pubblicazione all'albo pretorio.** . (modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.2006).
8. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59
Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto, è abrogato il precedente statuto comunale pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 22.09.1992 - supplemento ordinario del n. 41.
3. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 60
Norme finali

1. Il consiglio comunale approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI AYAS

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Fonti
- art. 2 - Principi fondamentali
- art. 3 - Finalità
- art. 4 - Programmazione e cooperazione
- art. 5 - Territorio
- art. 6 - Sede
- art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale (tedesca -soppresso con deliberazione consigliere n. 11 del 25.02.2008)
- art. 9 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 10 -- Organi
- art. 11 - Consiglio comunale
- art. 12 - Competenze
- art. 13 - Adunanze e convocazioni
- art. 14 - Funzionamento
- art. 15 - Consiglieri
- art. 16 - Diritti e doveri
- art. 17 - Gruppi consiliari
- art. 18 - Commissioni consiliari
- art. 19 - Nomina della giunta
- art. 20 - Giunta comunale
- art. 21 - Competenze
- art. 22 - Composizione
- art. 23 - Funzionamento
- art. 24 - Sindaco
- art. 25 - Competenze amministrative
- art. 26 - Competenze di vigilanza
- art. 27 - Ordinanze
- art. 28 - Vicesindaco
- art. 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco o del vicesindaco
- art. 30 - Delegati del sindaco

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE

- art. 31 - Segretario comunale
- art. 32 - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi
- art. 33 - Competenze consultive
- art. 34 – Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento
- art. 35 - Competenze di legalità e garanzia
- art. 36 - Organizzazione degli uffici e del personale

- art. 37 - Struttura degli uffici**
- art. 38 - Personale**
- art. 39 - Albo pretorio**

TITOLO IV - SERVIZI

- art. 40 - Forme di gestione**

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- Art. 41 – Principi**

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- art. 42 - Cooperazione**
- art. 43 - Comunità montane**
- art. 44 - Consorzierie**

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- art. 45 - Partecipazione popolare**
- art. 46 - Assemblee consultive**
- art. 47 - Interventi nei procedimenti**
- art. 48 - Istanze**
- art. 49 - Petizioni**
- art. 50 - Proposte**
- art. 51 - Associazioni**
- art. 52 – Partecipazione a commissioni**
- art. 53 - Referendum**
- art. 54 – Effetti dei referendum propositivi e consultivi**
- art. 55 - Accesso**
- art. 56 - Informazione**

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

- art. 57 – Statuto e sue modifiche**
- art. 58 - Regolamenti**

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 59 - Norme transitorie**
- art. 60 - Norme finali**